

## SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n. \_\_\_\_\_

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MICROSFERE PER RADIOEMBOLIZZAZIONE EPATICA PER LE NECESSITÀ DELLA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI LATINA, SUDDIVISA IN 2 LOTTI**

### CONTRATTO

#### TRA

L’Azienda Sanitaria Locale di Latina (C.F. e p.IVA 01684950593) con sede legale in Latina, , Viale Pier Luigi Nervi snc, Torre 2G - di seguito denominata Azienda Sanitaria/Stazione Appaltante nella persona del dott. Pietro Leone, in qualità di Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Latina, in virtù di delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazione n. 2 del 16.01.2025

#### E

il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), che interviene nel presente contratto in qualità di Legale Rappresentante, come tale munita dei necessari poteri, della società \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche operatore economico), con sede legale, sita in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice avviamento postale \_\_, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, numero REA \_\_\_\_\_, come risulta dalla visura camerale del \_\_\_\_\_,

#### P R E M E S S O C H E

- con Deliberazione \_\_\_\_\_ l’Azienda ha indetto conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 36/2023 una gara d’appalto nella forma della procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di microsferi per radioembolizzazione epatica per le necessità della u.o.c. di medicina nucleare della asl di latina, articolata in 2 lotti, per 24 mesi da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo;
- con Deliberazione \_\_\_\_\_ l’Azienda ha aggiudicato la procedura suddetta in favore della/e ditta/e \_\_\_\_\_ ;
- con comunicazione inviata sulla piattaforma in uso in data \_\_\_\_\_ l’Azienda comunicava l’aggiudicazione *de qua*;
- che, entro il termine stabilito nella nota di notifica del provvedimento la ditta \_\_\_\_\_ trasmetteva tutta la documentazione richiesta ed elencata di seguito:

1.

2. (...)

- i provvedimenti interni dell'Azienda Sanitaria Latina richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico, acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale, e pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;
- l'Operatore economico ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico/Lettera di invito, dall'offerta tecnica ed economica definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- l'Operatore economico, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;
- nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti la dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui all'art. 94 e ss del codice fermo restando che l'efficacia del presente contratti è comunque sottoposta a condizione risolutiva qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostantive previste dall'art. 94 del codice appalti, dalla normativa di cui al D.Lgs 159/2011 nonché da ogni altra normativa vigente, nessuna esclusa, incluse quelle specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE:*

### **Articolo 1**

#### ***Norme regolatrici e disciplina applicabile***

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico/Lettera di invito, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, Lettera di invito, Disciplinare di Gara e relativi allegati, dall'Offerta Tecnica e ogni altro atto della gara in questione;
  - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
  - dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Azienda Sanitaria, l'Operatore economico rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico ed accettate dall'Azienda.

## **Articolo 2**

### ***Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati***

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:

- la deliberazione di indizione;
- l'avviso di consultazione preliminare di mercato;
- tutti gli atti di gara;
- la deliberazione di aggiudicazione;
- l'offerta economica dell'operatore economico;
- l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- la lettera di aggiudicazione;
- la garanzia fideiussoria acquisita;
- tutti i documenti acquisiti in seguito all'aggiudicazione, specificati in premessa;

- il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Latina;
- la Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda di latina acquisita;
- l’atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati

### **Articolo 3**

#### ***Oggetto del Contratto***

1. L’Azienda Sanitaria contraente affida alla società \_\_\_\_\_ la fornitura \_\_\_\_\_ (lotto/i n. \_\_\_\_\_)
2. Con il presente contratto l’Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di cui al punto 1, che l’Azienda Sanitaria attiverà con l’emissione dell’ordinativo NSO secondo i modi e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico/Lettera di Invito/Disciplinare di Gara, nell’Offerta Tecnica, comprensiva delle eventuali migliorie, e comunque nella documentazione di gara.

### **Articolo 4**

#### ***Durata del contratto***

La durata del presente contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data dell’emissione del primo ordinativo di fornitura.

1. Nel caso i cui alla data di scadenza del contratto il valore massimo affidato non risulta esaurito, atteso che trattasi di contratto a consumo sino ad esaurimento, la durata del contratto si intende esteso sino al raggiungimento del medesimo massimo spendibile e, comunque, non oltre l’anno successivo.
2. Il contratto trova attuazione attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura NSO

### **Articolo 5**

#### ***Importo del contratto***

L’importo per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del presente contratto viene determinato, in complessivi € \_\_\_\_\_ iva esclusa, come previsto nella deliberazione di aggiudicazione.

### **Articolo 6**

#### ***Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico/Lettera di invito ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena il pagamento di solo quanto effettivamente fornito, e l'applicazione delle penali e/ o la risoluzione del contratto .
3. Sarà obbligo dell'Operatore economico porre in essere tutte le più opportune iniziative per il superamento di qualunque criticità rilevata nello svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto, e di garantire l'esecuzione dell'anzidetta fornitura in ogni circostanza.
4. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Operatore economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto e tutti gli atti di gara, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
6. 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art.5 ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, senza limitazione alcuna.
8. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, e da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità, senza limitazione alcuna.

9. L'Operatore economico si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
10. L'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di applicare le penali E/O dichiarare risolto il presente contratto.
12. L'affidatario dovrà stipulare una copertura assicurativa delle apparecchiature mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento che esonerino da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, ecc. delle apparecchiature, con la sola esclusione del dolo e colpa grave.

## **Articolo 7**

### ***Obbligazioni specifiche del Fornitore***

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
  - a. rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Accordo Quadro;
  - b. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali disposizioni;
  - c. impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all'ambito oggetto dell'Appalto;
  - d. retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
  - e. assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della dell'Azienda Sanitaria di Latina o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione della fornitura;

f. assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.

2. Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, le Ditte aggiudicataria, si impegnano a fornire il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali a mente di quanto previsto nel Capitolato di Gara. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti o vere e proprie sostituzioni. In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.

## **Articolo 8**

### ***Corrispettivo***

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL di Latina.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordine di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale

obbligo, l'Ordine di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.

## **Articolo 9**

### ***Cauzione definitiva***

1. La cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 Dlgs 36/2023, depositata agli atti dell'Azienda Sanitaria, è stata costituita con garanzia fideiussoria n \_\_\_\_\_, sottoscritta con la società \_\_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).
2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del \_\_\_\_\_ % (in virtù del possesso della certificazione \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_) ai sensi dell'art. 106 del Codice come da documentazione agli atti dell'Azienda Sanitaria.
3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

## **Articolo 10**

### ***Subappalto***

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la

dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente non potrà autorizzare il subappalto.

6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Azienda Sanitaria contraente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. all'articolo 119, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii
11. Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dei Committenti di quanto subappaltato.

## **Articolo 11**

### **Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto**

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, verranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:

2. Penali in favore dell'Amministrazione contraente

<b>Inadempienze</b>	<b>Penali</b>
Ritardo nella consegna del prodotto oggetto della fornitura	5% del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato
Ritardo nel ritiro e sostituzione dei prodotti resi e/o contestati a seguito di esito negativo dell'attività di verifica	5% del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo contestato
Mancanza di messa a disposizione delle apparecchiature e campionatura necessari alla formazione da mettere a disposizione degli operatori sanitari	5% del valore dell'ultimo OdF per ogni evento di formazione nel quale non sono presenti attrezzatura e campionatura
Indisponibilità del servizio di supporto e assistenza	100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
diffomità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordine	5% del valore dell'OdF per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del prodotto difforme
Ritardo nella consegna di eventuale reportistica richiesta, superiore ai 15 giorni dalla richiesta	100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
In caso di ritardo o mancata comunicazione inerente alla vigilanza/sicurezza nell'uso dei dispositivi, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato inadempimento	500,00 € per ogni giorno di ritardo o mancata comunicazione
In tutti gli altri casi di inadempimenti e/o disservizi contestati rispetto alle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico e Offerta Tecnica ove migliorativa	Fino a 1000 € commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione dell'Azienda Contraente

3. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

5. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

6. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023.

7. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di fornitura per grave inadempimento. In tal caso la ASL di Latina avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

8. È fatta salva la facoltà per la ASL di Latina di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per l'esecuzione, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.

9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che l'Azienda Sanitaria intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggior danni.

## **Articolo 12**

### ***Recesso***

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice, l'Azienda Asl di Latina per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento;
  - b. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
  - c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
  - d. in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto di fornitura
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio/fornitura, l'Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto e l'Operatore economico avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
5. La Asl di Latina si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal contratto laddove intervenga un'aggiudicazione di gara centralizzata, regionale, aggregata, convenzione Consip, avente ad oggetto i prodotti di che trattasi.

### **Articolo 13**

#### ***Fatturazione e pagamenti***

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente contratto dovranno essere emesse secondo le disposizioni stabilite dal DCA U00247 del 02.07.2019 recante "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento del crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017" da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti, sottoscrivendo il contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Contratto, al CIG ad esso associato, NSO e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato nell'articolo 14 seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Resta espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dovuti a da tale interruzione.

## **Articolo 14**

### ***Adeguamento prezzi***

In materia di revisione periodica del prezzo si applica quanto disposto dal Codice Dlgs 36/2023 e dagli atti di gara, a decorrere dalla seconda annualità

## **Articolo 15**

### ***Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

## **Articolo 16**

### ***Trasparenza***

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 17**

### ***Adempimenti legge anticorruzione***

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta

pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **Articolo 18**

### ***Brevetti industriali e diritti d'autore***

1. L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Operatore economico manleverà e terrà indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda Sanitaria.
3. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Operatore economico ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

## **Articolo 19**

### ***Trattamento dei dati, consenso al trattamento***

L'Operatore Economico dichiara che, trattandosi di mera fornitura, il contratto non comporta il trattamento di dati personali, particolari, sensibili e dunque non è necessario nominare il responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

## **Articolo 20**

### ***Codice di Comportamento***

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria di Latina.
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da dichiarazione depositata agli atti di questa Azienda Sanitaria e richiamata dal presente contratto.

4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

## **Articolo 21**

### ***Obblighi di riservatezza***

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20 "Trattamento dei dati e consenso al trattamento", l'Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

## **Articolo 22**

### ***Cessione del contratto***

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dal Codice.

**Articolo 23**

***Oneri fiscali e spese contrattuali***

1. Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie.
2. L'operatore economico procederà alla registrazione del presente contratto secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

**Articolo 24**

***Foro competente***

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Latina

**Articolo 25**

***Direttore dell'esecuzione***

Con la stipula del presente Contratto la ASL di Latina, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114 del D.lgs. n. 36/2023 nomina il dott. \_\_\_\_\_ nella qualità di Direttore \_\_\_\_\_ quale Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC), attribuendo allo stesso tutte le funzioni e responsabilità previste dalla vigente normativa.

La ditta aggiudicataria nomina il dott. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ quale Referente di Commessa per l'Operatore Economico.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Luogo, data \_\_\_\_\_

**Per l'Azienda Sanitaria Latina**

\_\_\_\_\_

**Per L'Azienda** \_\_\_\_\_  
**Nella qualità di** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il/La Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contratto, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 Cauzione definitiva, Articolo 8 Estensione contrattuale, Articolo 9 Penali, Articolo 10 Risoluzione del contratto, Articolo 11 Recesso, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 15 Trasparenza, Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 18 Trattamento dei dati personali, Articolo 19 Codice di Comportamento, Articolo 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 22 Foro competente.

Letto e approvato Per \_\_\_\_\_

Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

### **Allegati al contratto**

1. Modello “dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL di Latina approvato con Deliberazione n. 878 del 5 dicembre 2017 e pubblicato sul sito aziendale Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni Generali-Atti Generali) sottoscritto;
2. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e relativi giustificativi per la riduzione dell’importo;
3. Copia polizza assicurativa – in corso di validità - per la responsabilità civile